

COPIA



COMUNE DI ALTISSIMO

(PROVINCIA DI VICENZA)

N. 2 del Reg. Delib.

N. 1880 di Prot.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Valeria Antecini

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Maddalena Sorrentino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria in 1^a convocazione – Seduta pubblica

O G G E T T O

L.R. 40/2012 “NORME IN MATERIA DI UNIONI MONTANE” –
PROPOSTA DI RIDETERMINAZIONE DELL’AMBITO
TERRITORIALE PER LA COSTITUZIONE DI UNA NUOVA UNIONE
MONTANA “ALTA VALLE DEL CHIAMPO”.

L'anno duemilatredecim addi' ventotto del mese di febbraio alle ore 19,00 nella sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di convocazione del Sindaco datato 21/02/2013 prot. 1625, si è riunito il Consiglio Comunale.

N. 119 REP.

REFERTO PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione e' stata pubblicata allo Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.

Addi', 06/03/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Maddalena Sorrentino

Per copia conforme all'originale.

Addi, 06/03/2013

IL FUNZIONARIO ADDETTO
Dott.ssa Monica Elena Mingardi

Eseguito l'appello risultano:

Antecini Valeria
Monchelato Liliana Teresa
Raniero Matteo
Trevisan Mattia
Zerbato Silvano
Repele Nereo
Belluzzo Miro
Cracco Adriano
Nizzaro Enrico
Trevisan Omar Loris
Raniero Giuseppe
Farinon Lorella
Cavaliere Giuseppe

Pres.	Ass.
SI	
SI	
SI	
	SI
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Maddalena Sorrentino.

L'avv. Valeria Antecini nella sua veste di Sindaco-Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267.

Addi, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Sindaco relaziona in merito e illustra la proposta.

Il consigliere Trevisan Omar Loris chiede su quali elementi viene fondata questa Unione Montana. Ritiene che Chiampo sia una realtà diversa da quella degli altri quattro piccoli comuni. Non vede la disciplina di questa unione. Il loro gruppo si astiene perché questi elementi sono poco chiari e non ci sono regole.

Il Sindaco precisa in che cosa consiste questa proposta che riguarda solo una proposta alla Regione di un nuovo ambito, diverso da quello dell'attuale Comunità Montana. E' solo una proposta di ambito, solo per questi cinque comuni e non fa riferimento a regole. Cosa diversa è la gestione delle funzioni associate.

Il consigliere Trevisan Omar Loris afferma che loro non ritengono adeguato questo ambito proposto, per la presenza di Chiampo. Per loro l'ambito è ancora più importante delle regole relative.

Il Sindaco fa presente che con Chiampo l'ambito è più adeguato e con maggiore possibilità di essere approvato dalla Regione.

Il consigliere Trevisan Omar Loris ribadisce il voto di astensione del loro gruppo.

Non registrandosi altri interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Con legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane" (pubblicata sul Bur Veneto n. 82 del 5 ottobre 2012), la Regione del Veneto ha disciplinato lo svolgimento dell'esercizio associato di funzioni nei comuni montani";
- La L.R. 40/2012 mira a realizzare la trasformazione delle attuali Comunità montane in Unioni di comuni, individuando l'attuale delimitazione territoriale delle Comunità montane quale ambito territoriale adeguato per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi dei comuni montani e parzialmente montani, ivi compreso l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali ai sensi delle vigenti normative statali; a tale scopo l'articolo 7 della legge individua, nella sua fase di prima applicazione, un procedimento che delinea la costituzione, sulla base di passaggi procedurali "obbligati", di una Unione montana per ciascuno degli ambiti omogenei individuati dalla l.r. 19/92;
- La legge definisce tuttavia alcuni meccanismi di "flessibilità" capaci di consentire la modifica dell'ambito territoriale dell'Unione montana rispetto a quanto delineato dall'articolo 3 comma 1 della L.R. 40/2012, in relazione alle esigenze funzionali dei comuni, e ai fini del migliore svolgimento delle funzioni associate;
- Tra tali meccanismi è prevista anche la rideterminazione dell'ambito territoriale ottimale, da parte della Giunta regionale, su proposta avanzata dai comuni interessati (articolo 3, comma 5) secondo le procedure previste dall'articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18".

Tale norma prefigura quindi:

- la possibilità per due o più comuni di proporre alla Giunta regionale una rideterminazione dell'ambito territoriale sul quale esercitare la gestione delle funzioni e servizi, compreso l'esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali, attraverso la costituzione di una nuova Unione montana, il cui territorio, pertanto, non coincide più con quello della preesistente Comunità montana;
- la necessità che l'ambito territoriale individuato, sotto il profilo demografico e geografico, sia coerente con i criteri previsti dall'articolo 8 della l.r. 18/2012, e che abbia, pertanto, caratteri di contiguità territoriale e dimensioni associative minime di 5.000 abitanti;

- la necessità che tale ambito sia approvato dalla Giunta regionale conformemente alle procedure di cui al piano di riordino territoriale previsto ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 18/2012.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2281 del 13 novembre 2012 con la quale la Regione Veneto ha dato avvio alle procedure concertative finalizzate alla predisposizione e all'approvazione, da parte della Giunta Regionale, del Piano di riordino di cui all'art. 3, comma 5, della L.R. 40/2012 per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni Montane;

Precisato che il predetto Piano di riordino costituisce il quadro autorizzatorio sulla base del quale – a partire dalla sua pubblicazione – potranno essere attivate le procedure, da parte dei Comuni interessati, per costituire le Unioni montane, secondo le disposizioni procedurali che verranno definite dalla Giunta regionale contestualmente all'approvazione del Piano stesso;

Dato atto che i termini indicati nella citata DGR n. 2281/2012 sono da intendersi ordinatori;

Considerato che il Comune di Altissimo rientra, come i contigui Comuni di Chiampo, Crespadoro, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino, nell'ambito della Comunità Montana Agno Chiampo con sede a Valdagno;

Dato atto che i predetti cinque Comuni della Valle del Chiampo, tutti appartenenti alla Provincia di Vicenza, hanno le seguenti dimensioni demografiche in base ai dati dell'ultimo censimento della popolazione: Altissimo 2.326 abitanti, Chiampo 13.038 abitanti, Crespadoro 1.431 abitanti, Nogarole Vicentino 1.150 abitanti, San Pietro Mussolino 1.613 abitanti, per un totale complessivo di 19.558 abitanti;

Ritenuto di formulare, in base alla normativa regionale richiamata in precedenza, una proposta di rideterminazione dell'ambito territoriale per la costituzione di una nuova Unione Montana dell'Alta Valle del Chiampo comprendente i Comuni di Altissimo, Chiampo, Crespadoro, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino per le seguenti motivazioni:

- La recente riforma dell'ordinamento degli enti locali (art. 14 D.L. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010 e s.m.i.) che introduce l'obbligo, mediante unione di comuni o convenzione, per i Comuni fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti per i comuni delle comunità montane, di gestire, progressivamente, in forma associata le funzioni fondamentali, mette chiaramente in evidenza la diversità di interessi e di assetto organizzativo ed istituzionale che si determinerà nell'ambito della Comunità Montana Agno Chiampo tra i Comuni della Valle del Chiampo e i Comuni della Valle dell'Agno;
- I cinque Comuni della Valle del Chiampo da anni collaborano tra di loro e già gestiscono in forma associata alcuni servizi per cui proseguire in questa logica associativa risponde ad oggettive esigenze funzionali. Non altrettanto può dirsi per quanto riguarda i rapporti con i Comuni della Valle dell'Agno che fanno parte attualmente della stessa Comunità Montana;
- I Comuni della Valle del Chiampo esprimono, per dimensioni demografiche, assetto urbanistico e territoriale e vocazione economico-sociale, analoghi bisogni e obiettivi di sviluppo. Non altrettanto può dirsi per i Comuni della Valle dell'Agno che per questi aspetti si differenziano significativamente dai territori dell'Alta Valle del Chiampo;

Ritenuto, infine, di dare atto che i Comuni di Altissimo, Chiampo, Crespadoro, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino nel formulare la presente proposta di rideterminazione dell'ambito territoriale per la costituzione di una nuova Unione Montana intendono far fronte a tutto quanto conseguente all'eventuale accoglimento della stessa da parte della Giunta Regionale e, pertanto, alla costituzione della nuova Unione Montana, esclusivamente con le proprie strutture tecnico/organizzative senza nessun accollo del personale dirigente attualmente dipendente degli uffici della Comunità Montana Agno Chiampo;

Dato atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, richiesti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione palese dal seguente risultato:
presenti 12

votanti 9
voti favorevoli 9
voti contrari nessuno
astenuti 3 (Trevisan Omar Loris, Farinon Lorella, Raniero Giuseppe)

DELIBERA

1. Di stabilire che le premesse formano parte integrante della presente deliberazione;
2. Di proporre alla Giunta Regionale Veneto, ai sensi art. 3, comma 5, della L.r. 40/2012 , la rideterminazione dell'ambito territoriale per la costituzione di una nuova Unione Montana dell'Alta Valle del Chiampo comprendente i Comuni di Altissimo, Chiampo, Crespadoro, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino;
3. Di dare atto che i Comuni di Altissimo, Chiampo, Crespadoro, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino nel formulare la presente proposta di rideterminazione dell'ambito territoriale per la costituzione di una nuova Unione Montana intendono far fronte a tutto quanto conseguente all'eventuale accoglimento della stessa da parte della Giunta Regionale e, pertanto, alla costituzione della nuova Unione Montana, esclusivamente con le proprie strutture tecnico/organizzative senza nessun accollo del personale dirigente attualmente dipendente degli uffici della Comunità Montana Agno Chiampo;
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Veneto – Segreteria dell'Assessore alle politiche per la montagna e alla competente Direzione Economia e Sviluppo Montano.

Con separata votazione espressa in forma palese dal seguente risultato:

presenti 12

votanti 9

voti favorevoli 9

voti contrari nessuno

astenuti 3 (Trevisan Omar Loris, Farinon Lorella, Raniero Giuseppe)

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di trasmetterla alla Regione Veneto.

COMUNE DI ALTISSIMO

(PROVINCIA DI VICENZA)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

L.R. 40/2012 “NORME IN MATERIA DI UNIONI MONTANE” – PROPOSTA DI RIDETERMINAZIONE DELL’AMBITO TERRITORIALE PER LA COSTITUZIONE DI UNA NUOVA UNIONE MONTANA “ALTA VALLE DEL CHIAMPO”.

XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 20/02/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maddalena Sorrentino

XX

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 20/02/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Dott.ssa Maddalena Sorrentino

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. NR. 2 DEL 28/02/2013